

**DOMANDE/RISPOSTE (FAQ)**

Versione del 29/03/2022

Accordo 27 gennaio 2022 - Adesione volontaria alle diverse forme di incentivazione all'esodo

**1. Tutti i dipendenti del Gruppo possono aderire volontariamente alle forme di esodo incentivato di cui all'Accordo 27 gennaio 2022?**

Possono aderire alle forme di esodo incentivato di cui all'Accordo 27 gennaio 2022 tutti i dipendenti in servizio presso le seguenti Aziende del Gruppo – perimetro Italia:

- UniCredit S.p.A.
- UniCredit Services S.c.p.A
- UniCredit Leasing (S.p.A. e UCLAM)
- UniCredit Factoring S.p.A.
- Cordusio (Fiduciaria e Sim)
- UniCredit Bank AG - Filiale Italia

**2. Chi può aderire alle diverse forme di incentivazione all'esodo dell'Accordo 27 gennaio 2022 e con quali requisiti pensionistici?**

Le adesioni avverranno in tre fasi:

- Prima fase – apertura applicativo nel corso del mese di marzo 2022 per:
  - i colleghi che maturano la pensione entro il 1° gennaio 2025 con accesso al pensionamento diretto, ivi compresi anche coloro che maturano il diritto alle cd. Quota 100/102 e Opzione donna;
  - la cessazione dal servizio avverrà all'apertura della finestra pensionistica ovvero, qualora la finestra sia già maturata, il 1° maggio 2022 (prima data utile prevista dall'art. 5 dell'Accordo 27 gennaio 2022);
- Seconda fase – apertura applicativo nel corso del mese di aprile 2022 per:
  - i colleghi aventi finestra pensionistica dal 1° febbraio 2025 al 1° aprile 2028 che potranno aderire all'esodo incentivato tramite accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;
  - le relative domande adesione potranno essere accolte - fino al raggiungimento dei limiti complessivi previsti – applicando criteri di priorità rispetto alle esigenze di sostenibilità organizzativa e di servizio nonché - nel relativo ambito – rispetto alla maggiore prossimità alla decorrenza della pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e alla maggiore anzianità di servizio nel Gruppo;
  - la prima data utile di uscita sarà il 1° luglio 2022.
- Eventuale terza fase – a seguire (di massima da maggio 2022):
  - a seguito di una verifica tra Azienda e OO.SS. in merito a tutte le adesioni raccolte con le varie forme di incentivazione all'esodo, l'Azienda valuterà se dar corso alla raccolta delle ulteriori adesioni all'esodo incentivato tramite accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per i colleghi aventi finestra pensionistica dal 1° maggio 2028 al 1° gennaio 2029;
  - pertanto a conclusione delle prime due fasi seguiranno momenti di verifica tra Azienda e OO.SS. in merito al complesso delle adesioni raccolte e, all'esito di dette verifiche, l'Azienda valuterà l'eventuale apertura della raccolta adesioni per la terza fase.

**3. Quali sono le tempistiche di adesione all'Accordo 27 gennaio 2022?**

Tutti i colleghi interessati avranno facoltà di aderire su base volontaria mediante un'apposita sezione all'interno di People Focus nei tempi che verranno comunicati dall'azienda in base al perimetro di appartenenza. Di massima nel corso:

- il 7 marzo per le adesioni al pensionamento diretto (ivi compresi 100/102 e opzione donna);

- l'11 aprile per le adesioni al Fondo di Solidarietà di coloro che maturino la finestra pensionistica dal 1° febbraio 2025 al 1° aprile 2028;
- ed eventualmente, a seguire, la raccolta delle adesioni al Fondo di Solidarietà di coloro che maturano la finestra pensionistica dal 1° maggio 2028 al 1° gennaio 2029.

**4. È possibile aderire volontariamente al piano di incentivazione in un momento successivo rispetto alla scadenza indicata?**

No, non sarà possibile presentare domande successivamente alle data di chiusura delle rispettive fasi di adesione volontaria.

**5. Un dipendente iscritto alla gestione ex-INPDAP (ora Inps G.D.P.) può inoltrare la propria adesione?**

Sì, come tutti gli altri dipendenti interessati, gli iscritti ex-INPDAP potranno aderire tramite l'applicativo disponibile sul portale di Gruppo.

**6. Come possono aderire alle forme di pensionamento incentivato i colleghi assenti dal servizio per lungo periodo?**

I colleghi assenti per lungo periodo ed aventi diritto al trattamento pensionistico che hanno accesso al portale possono procedere in piena autonomia all'adesione tramite l'apposito applicativo. In caso contrario potranno contattare la struttura P&C di riferimento per conoscere le varie opportunità e per procedere all'eventuale adesione.

**7. Sono un collega cui è stato riconosciuto un assegno di invalidità. Posso aderire al piano di esodo?**

I dipendenti con posizioni di invalidità classificata come "temporanea" possono aderire al piano di esodi incentivati, rinunciando all'assegno di invalidità temporaneo che percepiscono (questo peraltro nel rispetto della tempistica fissata per esercitare detta facoltà presso l'INPS); i dipendenti con posizioni di invalidità "definitiva" possono aderire al piano di esodi incentivati solo se maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia nel periodo di vigenza del Piano.

L'Azienda è a conoscenza solo della posizione previdenziale di invalido, non invece della classificazione della posizione (se definitiva o temporanea): è opportuno che il dipendente interessato provveda a fornire all'azienda, se non già fatto, la documentazione relativa all'assegno di invalidità, precisando se temporaneo o definitivo e la documentazione medica dell'ASL relativa alla posizione di invalido, per consentire all'azienda stessa di effettuare le opportune verifiche.

**8. Sono un collega che ha maturato quota 100 entro il 2021/che maturerà quota 102 nel 2022 (ovvero una collega che ha maturato entro il 31/12/2021 i requisiti per esercitare l'opzione donna di cui all'art. 1 comma 9 della Legge n. 243/2004), pur avendo pensione ordinaria entro il 2028, vedrò entrambe le possibilità su portale?**

Nella prima fase avrà la visibilità dell'offerta con possibilità di aderire come Quota 100/102 ovvero con esercizio dell'opzione donna, qualora non perfezioni l'adesione avrà la visibilità dell'applicativo anche nella seconda fase ma esclusivamente per accedere al Fondo di Solidarietà, ove in possesso dei requisiti (pertanto in allora non potrà cambiare idea e chiedere di aderire come Q100/Q102 ovvero come opzione donna).

**9. Maturo la mia prima finestra pensionistica il 1.1.2025. Quali opzioni mi consente l'Accordo 27 gennaio 2022 per la cessazione del rapporto di lavoro?**

Coloro che maturano la prima finestra pensionistica entro il 1° gennaio 2025 potranno aderire all'esodo incentivato solo tramite il pensionamento diretto, non potranno invece accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà.

**10. La mia finestra di pensione si colloca entro il 1° gennaio 2025 (compreso). Sono interessato a cessare dal servizio mediante accesso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà, è possibile?**

Per coloro che maturano finestra pensionistica (vecchiaia/anzianità anticipata) entro il 1° gennaio 2025 è prevista la sola forma di incentivazione all'esodo tramite pensionamento diretto.

**11. Quali sono gli incentivi previsti per coloro che decideranno di accedere al pensionamento diretto?**

L'accordo 27 gennaio 2022 ha previsto un importo di incentivazione all'esodo basato sull'età anagrafica posseduta al momento della cessazione dal servizio nonché – in via assolutamente eccezionale - possibili incrementi legati alla tempestività dell'adesione e al raggiungimento di determinate soglie di adesione, il tutto entro il limite massimo di 13 mensilità complessive. La tabella anagrafica è la seguente:

<b>Età compiuta alla cessazione</b>	<b>Mensilità di incentivo</b>
fino a 56 anni	13
57 anni	12
58 anni	11
59 anni	10
60 anni	9
61 anni	8
62 anni	7
63 anni e oltre	6

*Esempio: un collega nato il 1/11/1964 ha finestra di pensione il 01/01/2025. Alla cessazione avrà 61 anni di età e quindi avrà diritto a 8 mensilità di incentivo all'esodo.*

*L'età cui fare riferimento per applicare i coefficienti della Tabella è l'ultimo anno intero compiuto al momento della cessazione dal servizio (es: fino a 62 anni e 364 giorni l'età da considerare è 62 anni).*

Come detto, in via assolutamente eccezionale e fermo il limite massimo complessivo di 13 mensilità, il suddetto trattamento legato all'età verrà incrementato (tenendo anche in considerazione situazioni particolari dell'interessato):

- di due mensilità nel caso di adesione tempestiva all'iniziativa (entro i primi 15 giorno di calendario dall'apertura dell'applicativo di raccolta);
- di una mensilità nel caso in cui si superi complessivamente il numero di 350 adesioni al pensionamento diretto;
- di una seconda mensilità nel caso si superi il numero di 400 adesioni al pensionamento diretto.

**12. Sono un collega con finestra pensionistica per quota 100 già maturata nel 2021 ovvero che matura quota 102 nel 2022, quando posso cessare con quota 100/102? Quale incentivo è previsto?**

La cessazione avverrà alla finestra di pensione "quota 100/quota102" (nel caso in cui detta finestra sia già maturata, la data di uscita sarà il 1° maggio 2022). L'incentivo verrà erogato sulla base delle previsioni di cui alla domanda 11) integrata dal n° di mensilità risultante dal prospetto seguente:

<b>Mesi di anticipo rispetto alla cd "legge Fornero"</b>	<b>Mensilità aggiuntive a incentivo per pensionamento diretto</b>
Fino a 12 mesi	2
Da 12 mesi e un giorno a 24 mesi	4
Da 24 mesi e un giorno a 36 mesi	6
Da 36 mesi e un giorno a 48 mesi	8
Da 48 mesi e un giorno a 56 mesi	10
Da 56 mesi e un giorno	12

**13. Sono una collega interessata ad esercitare l'opzione previdenziale per il passaggio al metodo contributivo di cui all'art. 1 comma 9 della Legge n. 243/2004 (opzione donna), quando posso cessare con l'opzione donna? Quale incentivo è previsto?**

La cessazione avverrà di norma alla finestra di pensione risultante dall'applicazione della normativa per la cd. Opzione donna (nel caso in cui detta finestra sia già maturata, la data di uscita sarà il 1° maggio 2022). Le lavoratrici interessate dovranno manifestare il proprio interesse ad aderire alla presente forma di incentivazione all'esodo accedendo all'applicativo

L'incentivo verrà determinato da:

- n° di mensilità risultante dal prospetto in calce;
- importo pari al 70% di una mensilità per il numero di eventuali mesi interi intercorrenti tra la data di cessazione (ultimo giorno di servizio) e la data corrispondente alla finestra di accesso al trattamento di pensione risultante dall'esercizio dell'opzione contributiva;
- un ulteriore importo corrispondente a 1.300 Euro lordi per ogni anno o frazione, del periodo intercorrente tra la data di cessazione e quella in cui l'interessata avrebbe maturato i 41 anni e 10 mesi di contribuzione (con un massimo di 6.500 euro lordi).

In caso di lavoratrice part time la RAL per il calcolo delle mensilità di incentivo nelle varie componenti sarà rapportata al personale full time.

Alle lavoratrici aderenti verranno inoltre mantenute sino al 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di cessazione:

- Iscrizione ad UniCA come dipendente in servizio (con contributo a carico azienda);
- Condizioni agevolate creditizie come dipendenti in servizio.

età compiuta alla data di cessazione dal servizio	57 anni	58 anni	59 anni	60 anni	61 anni	62 anni	63 anni	64 anni	65 anni e oltre
n° mensilità di incentive	15	14	14	13	12	11	9	8	6

In via assolutamente eccezionale alle aderenti all'opzione donna, oltre a quanto sopra indicato, verranno riconosciute anche le eventuali mensilità aggiuntive dell'art. 5 c.1 e cioè le 2 mensilità a titolo di adesione tempestiva e una o due ulteriori mensilità al raggiungimento della soglia di 350 o 400 adesioni come pensionamenti diretti.

#### **14. Personale avente periodi di studio universitario (o altre fattispecie assimilabili) riscattabili e utili per anticiparne l'accesso alla pensione entro il 1° gennaio 2025 (compreso)**

Nel corso della "seconda fase" di raccolta delle adesioni, i Lavoratori/Lavoratrici aventi periodi di studio universitario (o altre fattispecie assimilabili) riscattabili e utili per anticiparne l'accesso alla pensione entro il 1° gennaio 2025 (compreso), potranno manifestare – in alternativa all'accesso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà – il proprio interesse a fruire della possibilità (ai sensi dell'art. 1, comma 237, della Legge di Stabilità 232 dell'11 dicembre 2016 nonché successive modifiche e integrazioni sino a quelle introdotte con Legge di Stabilità n. 160 del 27 dicembre 2019, con facoltà a scelta del Lavoratore se ordinaria o agevolata) di riscatto diretto a carico dell'azienda dei periodi medesimi.

In tal caso, l'Azienda, effettuati gli approfondimenti sulla posizione del singolo, laddove ne derivino benefici in termini di costo di accompagnamento, proporrà al Lavoratore/Lavoratrice la relativa offerta in alternativa ai trattamenti conseguenti alla fruizione della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà.

I Lavoratori/Lavoratrici interessati avranno la possibilità di segnalare l'intenzione di aderire a tale opportunità seguendo le indicazioni che verranno fornite in sede di apertura della "seconda fase"; successivamente alla chiusura delle adesioni la competente struttura contatterà gli interessati per le verifiche previdenziali e per la valutazione dell'offerta alternativa all'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà con finestra pensionistica successiva al 1/1/2025.

Resta fermo che non sarà possibile richiedere il riscatto di periodi di studio universitario a carico Azienda per poi accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà.

#### **15. Quali sono gli incentivi previsti per coloro che decideranno di accedere alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà?**

L'accordo ha previsto un incentivo pari a 2 mensilità (maggiorato di una ulteriore mensilità a fronte della presentazione delle dimissioni in modalità telematica nei tempi richiesti dall'Azienda).

#### **16. Maturo la mia finestra pensionistica entro il 1° aprile 2028 ovvero entro il 1° gennaio 2029. Posso aderire alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà in base all'accordo?**

L'adesione è offerta a tutti i colleghi che maturino la finestra pensionistica entro il 1° aprile 2028 ed, eventualmente, entro il 1° gennaio 2029; le relative domande di adesione verranno accolte dall'Azienda - fino al raggiungimento dei limiti complessivi previsti - con priorità rispetto alle esigenze di sostenibilità organizzativa e di servizio nonché - nel relativo ambito – rispetto alla maggiore prossimità alla decorrenza della pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e alla maggiore anzianità di servizio nel Gruppo.

#### **17. La data di accesso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà è modificabile?**

In caso di adesione alle forme di incentivazione tramite prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, la data di accesso corrisponderà di massima ai 60 mesi antecedenti la propria finestra pensionistica; fermo che la permanenza a Fondo non potrà superare la data della propria finestra di pensionamento e che la prima data utile per accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo sarà il 1° luglio 2022, il periodo di fruizione potrebbe ridursi rispetto ai 60 mesi massimi. Inoltre, l'azienda ha facoltà di modificare tale data di cessazione nell'ambito dei 12 mesi precedenti o successivi la data originariamente individuata, nel rispetto dei 60 mesi

massimi di permanenza al Fondo, dandone comunicazione al collega interessato almeno 90 giorni prima la data di uscita originariamente individuata.

**18. I Lavoratori/Lavoratrici part-time possono entrare nella sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà?**

Sì, ma è opportuno che i Colleghi part-time facciano richiesta di rientro in full time con decorrenza un mese prima della fruizione delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà. Si ricorda infatti che i contributi versati dall'Azienda durante il periodo di permanenza nella sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà sono rapportati all'ultima mensilità.

**19. Sono invalido e titolare di assegno ordinario di invalidità definitivo, quale sarà la mia finestra di pensione?**

In caso di assegno ordinario di invalidità definitivo non sarà possibile accedere alla sezione straordinaria del fondo di solidarietà se la finalità è il raggiungimento del requisito di pensione anticipata (anzianità). Se l'accesso al Fondo di Solidarietà è finalizzato alla pensione di vecchiaia non sussistono impedimenti all'accesso allo stesso.

**20. Mi è stata riconosciuta una invalidità e sono titolare di Assegno Ordinario di Invalidità, quando potrò accedere alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà?**

L'Assegno Ordinario di Invalidità è incompatibile con l'assegno del fondo di solidarietà in caso di accesso allo stesso con finalità pensione anticipata (anzianità). In tal caso ti consigliamo di contattare l'ufficio preposto alla casella mail:

[ucipensinc@unicredit.eu](mailto:ucipensinc@unicredit.eu)

per verificare le eventuali soluzioni.

~~**21. Quali sono gli incentivi previsti per coloro che decideranno di accedere alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà?**~~

~~L'accordo ha previsto un incentivo pari a due mensilità (maggiorato di una ulteriore mensilità a fronte della presentazione delle dimissioni in modalità telematica). **Già indicata al punto 15**~~

**22. Chi deve inoltrare la domanda di accesso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà?**

La domanda di accesso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà verrà fornita in sede di sottoscrizione del Verbale di Conciliazione (alcune settimane prima dell'ultimo giorno di servizio) e verrà trasmessa in via telematica all'Inps a cura dell'Azienda.

**23. Si può optare per un pagamento dell'assegno straordinario del Fondo di Solidarietà in unica soluzione?**

No, è previsto solo il pagamento in soluzioni mensili.

**24. Chi liquida l'assegno straordinario del Fondo di Solidarietà?**

La liquidazione dell'assegno straordinario del Fondo di Solidarietà avviene a cura della sede Inps competente in base alla residenza del Lavoratore/Lavoratrice.

**25. Come viene pagato l'assegno straordinario del Fondo di Solidarietà?**

L'assegno è pagato in rate mensili anticipate, ossia all'inizio del mese di competenza (in tredici mensilità) ed è corrisposto fino al mese precedente a quello di decorrenza della pensione.

**26. Quando viene erogato l'assegno straordinario da parte del Fondo di Solidarietà?**

L'assegno viene erogato dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione dal servizio e fino alla fine del mese precedente a quello della decorrenza pensionistica di anzianità/vecchiaia, (ovvero la prima finestra di pensionamento ordinario prevista per legge). È possibile che, a causa di ritardi non imputabili all'Azienda, l'erogazione avvenga con alcuni mesi di ritardo rispetto alla cessazione dal servizio; in tal caso il primo assegno pagato dall'INPS contemplerà anche gli arretrati.

**27. Viene versata contribuzione previdenziale durante la permanenza nella sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà?**

Sì, durante il periodo di permanenza nella sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà viene versata la "contribuzione correlata", a carico dell'Azienda, fino alla maturazione del requisito pensionistico. Tale contribuzione è valida a tutti gli effetti sia per il diritto che per la misura della pensione. Tale previsione è valida anche per l'accesso alla sezione straordinaria con finalità pensione di vecchiaia.

**28. A chi ci si può rivolgere per ottenere il calcolo dell'assegno straordinario?**

L'assegno straordinario è calcolato dall'INPS; il conteggio è sostanzialmente identico a quello della pensione futura già comprensiva della futura "contribuzione correlata" che sarà versata dall'Azienda. Un calcolo previsionale dell'assegno può essere richiesto ad un Patronato pensionistico di fiducia.

**29. Che dati devo fornire al Patronato affinché il calcolo sia il più preciso possibile?**

È necessario fornire l'imponibile della contribuzione correlata che sarà versata durante il periodo di fruizione della sezione straordinaria. Una mensilità di imponibile è calcolata prendendo la RAL e dividendola per 12. Es. Finestra di pensione al 1° gennaio 2026; periodo di permanenza nella sezione straordinaria 1° ottobre 2021 31 dicembre 2025 (51 mesi); RAL: 48.000 euro. In tale ipotesi, occorre informare il patronato che per ogni mese di sezione straordinaria il datore di lavoro verserà come imponibile previdenziale 4.000 euro (48.000 / 12); quindi per 51 mesi l'imponibile coperto sarà pari a 204.000 euro.

**30. Come viene calcolato l'assegno straordinario?**

Viene calcolato dall'INPS con le stesse modalità utilizzate per la determinazione della pensione obbligatoria. Bisogna quindi aggiungere ai contributi già versati al momento della cessazione dal servizio per adesione al Fondo di Solidarietà quelli relativi (c.d. "contribuzione correlata") al periodo intercorrente tra la suddetta cessazione e la maturazione effettiva dei requisiti di pensionamento per vecchiaia/anticipata.

**31. L'importo dell'assegno straordinario subisce rivalutazioni\augmenti\perequazioni?**

No. Il suo ammontare rimane costante durante l'intero periodo di fruizione.

**32. Ci sono differenze tra l'ammontare dell'assegno straordinario e la futura pensione?**

Il metodo e le modalità di calcolo sono sostanzialmente i medesimi, cambiano però i coefficienti di rivalutazione ed i tetti retributivi (soggetti alle variazioni pubblicate dall'Istat anno per anno). In linea di massima il loro ammontare non si discosta in modo sostanziale.

L'importo dell'assegno straordinario, solamente nei confronti dei Lavoratori/Lavoratrici il cui trattamento pensionistico sino al 31 dicembre 2011 sia integralmente calcolato con il sistema retributivo, è ridotto dell'8-11% in relazione alla RAL del dipendente, per il solo periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà sezione straordinaria. Più precisamente per le RAL fino a 38.000 euro le quote di assegno straordinario relative alle anzianità contributive maturate prima del 1/1/2012 sono ridotte dell'8%; per le RAL superiori a 38.000 euro tali quote sono ridotte dell'11%.

**33. Come viene tassato l'assegno del Fondo di Solidarietà erogato dalla sezione straordinaria?**

L'assegno straordinario lordo è soggetto a "tassazione separata" (aliquota prevista per il TFR), senza essere assoggettato alle addizionali regionali e comunali ed ai contributi previdenziali. In assenza di altri redditi, il Lavoratore/Lavoratrice in esodo è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

**34. Durante la permanenza nella sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà sarà possibile avvalersi dell'assistenza fiscale per la compilazione del mod. 730 qualora venisse messo a disposizione per tutti i colleghi in servizio?**

No, l'accesso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà comporta la cessazione effettiva dal servizio (come nel caso della cessazione per accesso al pensionamento diretto) con conseguente impossibilità ad accedere all'eventuale assistenza fiscale tramite azienda o service dedicati qualora il servizio venisse messo a disposizione dei colleghi.

**35. Chi percepisce l'assegno straordinario può fruire delle detrazioni Irpef?**

Dato il particolare regime tributario cui è assoggettato l'assegno straordinario, per gli anni in cui questo è l'unico reddito percepito, non è possibile fruire delle detrazioni dall'Irpef previste dalle norme fiscali (per spese mediche, interessi mutui, spese di ristrutturazione edilizia, etc.).

**36. Chi accede alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà può essere considerato fiscalmente a carico del coniuge?**

Sì, nel rispetto della normativa fiscale vigente.

**37. A quali agevolazioni ho diritto durante la permanenza nella sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà?**

Durante la permanenza nella sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà si avrà diritto alle seguenti agevolazioni previste tempo per tempo per il personale in servizio:

- Condizioni Finanziarie/bancarie (ad esclusione delle sovvenzioni),
- Assistenza sanitaria su richiesta dell'interessato
- Previdenza complementare
- Copertura superstiti (e TCM mutuo prima casa)
- Contributo familiari disabili

Al momento del pensionamento si avrà diritto alle previsioni tempo per tempo definite per il personale in quiescenza.

**38. Che cosa succede in caso di decesso durante il periodo di permanenza nella sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà?**

L'assegno straordinario in sé non è reversibile: infatti ai superstiti spetta una pensione, calcolata sulla base sia dei contributi versati durante l'attività lavorativa, sia dei contributi correlati versati dall'azienda durante il periodo di percezione dell'assegno straordinario del Fondo di Solidarietà. I superstiti, quindi, dovranno fare direttamente domanda di pensione di reversibilità all'INPS. Inoltre, i superstiti avranno altresì accesso alle prestazioni di natura economica relative alla copertura superstiti (e TCM mutuo prima casa).

**39. Durante il periodo di permanenza nella sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà è possibile intraprendere una nuova attività lavorativa; se sì, ci sono vincoli o procedure da rispettare?**

Il Lavoratore/Lavoratrice che intenda intraprendere una nuova attività lavorativa durante il periodo di permanenza nella sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà è tenuto a darne comunicazione:

- al Fondo di Solidarietà (per il tramite della sede INPS che ha liquidato l'assegno);
- all'azienda esodante.

La comunicazione deve contenere anche l'indicazione della tipologia di attività lavorativa e l'importo del reddito prodotto. Se un Lavoratore/Lavoratrice omette di comunicare il nuovo rapporto di lavoro, perde il diritto all'assegno straordinario del Fondo di Solidarietà e la correlata contribuzione viene revocata.

**40. Il reddito derivante da una nuova attività lavorativa è cumulabile con l'assegno straordinario del Fondo di Solidarietà?**

L'assegno straordinario è incompatibile con redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività svolte presso aziende concorrenti con l'azienda esodante; in tale caso l'erogazione dell'assegno e l'accredito dei contributi correlati si interrompono (con eventuale recupero di quanto indebitamente percepito). Per i redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività prestata presso aziende non in concorrenza, è possibile un cumulo parziale con l'assegno straordinario.

**41. Il passaggio dall'assegno della sezione straordinaria del Fondo Solidarietà alla pensione è automatico?**

La liquidazione della pensione di anzianità o vecchiaia non è automatica. È necessario presentare la domanda di pensione circa due mesi prima della finestra di pensione: se non presentata per tempo, in caso di pensione di anzianità, si rischia di perdere il trattamento pensionistico per il periodo di ritardo.

**42. Accedendo al fondo di solidarietà, rimarrò iscritto ad UNI.C.A.?**

Sì, la copertura sanitaria attualmente in essere resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022 (termine di validità dell'annualità in corso dell'attuale Piano biennale Sanitario), fatto salvo il caso in cui la permanenza nel Fondo di Solidarietà cessi entro 31.12.2022 per accesso alla Pensione.

Per gli anni successivi al biennio in corso, ti saranno garantite le coperture tempo per tempo previste per il personale in servizio (salvo tua espressa rinuncia), con contributo a carico azienda, fino al 31 dicembre dell'anno di uscita dal Fondo di Solidarietà per accesso alla Pensione.

**43. Durante l'esodo posso mantenere le coperture di UNI.C.A. anche per i famigliari a carico?**

Sì, alle stesse condizioni tempo per tempo previste per i dipendenti in servizio, purché tu li inserisca in occasione del rinnovo dei piani sanitari.

**44. La finestra di pensionamento indicata nella comunicazione è la data di pensionamento che risulta all'Azienda?**

Sì. L'interessato può comunque attivarsi, se lo ritiene opportuno, presso l'Inps o con un patronato pensionistico per far ulteriormente verificare la propria posizione previdenziale/finestra.

**45. La data di pensionamento indicata nella comunicazione tiene già conto delle modifiche intervenute nella c.d. "aspettativa di vita"?**

La data di cessazione/pensionamento comunicata è calcolata sulla base della normativa vigente, compresa l'incidenza dell'aspettativa di vita così come determinata al momento dall'INPS.

**46. Che cosa accadrà in caso di modifiche legislative in materia pensionistica?**

La normativa previdenziale di riferimento, per i piani di incentivazione, è quella attualmente in vigore (cd. Riforma Fornero L. 214/2011 e successive modifiche). In caso di ulteriori modifiche alle normative previdenziali, le Parti firmatarie dell'Accordo 27 gennaio 2022 verificheranno in maniera congiunta gli effetti che ne potrebbero derivare e ricercheranno le migliori soluzioni.

**47. Come posso modificare l'aliquota di contribuzione a mio carico del Fondo Pensione complementare al quale sono iscritto?**

In linea generale la modifica del contributo in modalità Self-Service su People Focus Welfare/Benefit Aggiornamento propria contribuzione al Fondo può essere effettuata solo nel mese di novembre.

Eccezionalmente ai dipendenti iscritti a forme pensionistiche complementari a capitalizzazione individuale che accedono alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà, è riservata la possibilità di richiedere la modifica dell'aliquota (ferma la misura minima di contribuzione prevista dal proprio fondo pensione) nell'ultimo mese di servizio, entro il giorno 10, con effetto a partire dal mese di accesso effettivo al Fondo di Solidarietà.

A coloro che accedono alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà è consentito di richiedere la modifica della misura dell'aliquota contributiva a proprio carico relativa all'iscrizione a forme pensionistiche complementari a capitalizzazione individuale (ferma la misura minima di contribuzione prevista dal proprio fondo pensione) entro il giorno 10 dell'ultimo mese di servizio

La richiesta andrà presentata tramite HR TICKET in People Focus con categoria "CONFERIMENTO TFR" sottocategoria "Modifica aliquota mensile" in cui dovranno essere indicati:

- accordo cui si aderisce,
- data di accesso al Fondo di Solidarietà,
- contributo percentuale che si intende versare mensilmente,

Si precisa che dopo l'accesso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà non sarà più possibile modificare l'aliquota di contribuzione, in quanto gli accordi sindacali prevedono che il versamento della contribuzione avvenga utilizzando la base imponibile dell'ultima retribuzione annuale percepita e con le stesse misure in atto al momento della cessazione dal servizio.

Per modificare l' aliquota è necessario accedere a People focus/Welfare/Benefit/Aggiornamento propria contribuzione al Fondo o aprire un HR WEB TICKET in People Focus con categoria "DOCUMENTAZIONI", sottocategoria "DOC - Conferimento TFR - Previdenza Complementare" con la richiesta di modifica avendo cura di dichiarare di essere un aderente all'Accordo 27 gennaio 2022.

**48. Dopo l'adesione volontaria al Piano, sono richiesti ulteriori adempimenti prima della cessazione? Dovrò firmare il Verbale di Conciliazione?**



Dopo la formalizzazione dell'adesione tramite l'applicativo a Portale con la conseguente stampa, sottoscrizione e invio del modulo alla struttura Social Insurance, Termination & Pension Funds Services - Piano Esodi Unlocked (Via Livio Cambi, 1 - 20151 Milano - MI), l'aderente dovrà attendere la conferma dell'accettazione dell'adesione da parte aziendale.

Successivamente, nei tempi che gli verranno indicati dall'azienda, dovrà procedere alla presentazione in modalità telematica delle dimissioni. Tale adempimento è indispensabile per completare l'adesione e beneficiare dei rispettivi trattamenti di incentivo all'esodo. Nel periodo immediatamente precedente alla cessazione, l'aderente verrà inoltre chiamato a sottoscrivere il verbale di conciliazione in ABI; la firma di tale verbale non è strettamente necessaria ai fini della cessazione, che avviene in ogni caso alla data prevista in base all'adesione all'esodo e alle conseguenti formalizzazioni, ma è condizione essenziale per il riconoscimento dell'incentivo.

**49. Devo usufruire di tutte le ferie residue entro la data di cessazione dal servizio?**

Sì, sarà necessario pianificare e fruire l'intero quantitativo di ferie residue entro la data di cessazione dal servizio.

**50. Il rateo della tredicesima, spettante per i mesi in cui si è lavorato, viene pagato?**

Il rateo di tredicesima spettante viene pagato con le competenze di fine rapporto, di massima il mese successivo alla cessazione.

**51. Nell'anno in cui si verifica la cessazione dal servizio ho diritto al Premio Una Tantum di produttività?**

Il personale che aderisce volontariamente ai piani di esodo incentivato previsti dall'Accordo 27 gennaio 2022 ha diritto, se ne ricorrono i presupposti soggettivi, al Premio Una Tantum di produttività, sempre che ricorrano le condizioni per l'erogazione e sulla base delle intese che verranno definite tempo per tempo.

**52. Quando viene pagato l'incentivo, nelle sue varie forme?**

Verrà erogato - a fronte prima della conferma delle dimissioni in modalità telematica e poi della firma del Verbale di Conciliazione - in unica soluzione, sotto forma di Una Tantum ad integrazione del TFR, insieme alle altre competenze di fine rapporto, di massima il mese successivo alla cessazione dal servizio.

**53. Come si calcola la mensilità/la RAL utile per il calcolo dell'incentivo all'esodo?**

La RAL da utilizzare per il calcolo degli incentivi è la Retribuzione Annuale Lorda del dipendente; sono ovviamente esclusi dalla stessa il Premio Aziendale/Produttività, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (es. straordinari, diarie) e i corrispettivi per patti di non concorrenza/stabilità eventualmente corrisposti. La mensilità da utilizzare per tutti i calcoli degli incentivi è data da 1/13mo della RAL del dipendente come sopra definita.

Il conteggio puntuale e definitivo dell'incentivo all'esodo verrà effettuato solo al momento della effettiva cessazione dal servizio aggiornando lo stesso alla retribuzione annua lorda percepita a quel momento.

**54. La misura dell'incentivo verrà ricalcolata per fenomeni intervenuti successivamente alla data di cessazione dal servizio (es. per gli eventuali futuri rinnovi del CCNL)?**

No.

**55. L'incentivo è netto o lordo? Quali saranno gli adempimenti fiscali a mio carico?**

Il criterio di calcolo dell'incentivo da corrispondere a favore dell'aderente al Piano, così come la somma erogata come incentivo, sono sempre riferiti a mensilità/importi lordi, pertanto al collega verrà corrisposta dall'azienda la cifra lorda. L'importo lordo dell'incentivo all'esodo così risultante sarà quindi assoggettato alla fiscalità (agevolata rispetto a quella ordinaria) prevista per tali erogazioni, con l'effetto che il dipendente riceverà un importo netto. Nessun adempimento sarà richiesto al dipendente in sede di dichiarazione dei redditi.

**56. Sono un Lavoratore/Lavoratrice con contratto di lavoro part-time come verrà calcolato l'incentivo nel mio caso?**

L'incentivo è calcolato rispetto alla RAL (1/13 della RAL), pertanto per i lavoratori/lavoratrici Part-time risulterà riproporzionato rispetto ad analogo lavoratore full time.

In caso di accesso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà è prevista la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro un mese prima della cessazione al fine di massimizzare il versamento della contribuzione previdenziale per tutto il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà (in questo caso la contribuzione verrà calcolata usando come riferimento la RAL da full time); di conseguenza anche l'incentivo all'esodo verrà calcolato prendendo a riferimento la medesima RAL da full time.

**57. Vorrei maggiori informazioni in merito agli effetti sulle prestazioni di previdenza complementare in relazione alla mia adesione al piano. A chi mi devo rivolgere?**

L'adesione al piano consente, al raggiungimento della data di acquisizione del primo trattamento pensionistico AGO, di accedere alla prestazione del Fondo Pensione complementare di iscrizione di ciascun interessato nella misura e modalità stabilite dalle relative disposizioni statutarie.

In ogni caso, per richieste su esigenze specifiche, ciascun interessato può accedere alla pagina Previdenza Complementare presente sul Portale Welfare UniCredit→Accesso Dipendenti→Fondo Pensione

**58. Ho deciso di aderire al piano di uscita volontaria incentivata, quando devo richiedere la prestazione pensionistica (rendita o capitale) al mio Fondo Pensione?**

Per quanto attiene la richiesta della prestazione pensionistica (rendita o capitale) al proprio Fondo Pensione si rimanda alle relative disposizioni statutarie e regolamentari; l'iniziativa nei confronti dell'Inps come nei confronti del Fondo Pensione di iscrizione è a carico esclusivamente del dipendente.

**59. Posso calcolare a quanto ammonterà l'importo che mi verrà riconosciuto come TFR?**

L'importo del TFR riconosciuto al momento della cessazione sarà dato dal TFR accumulato presso l'azienda e residuo alla data di cessazione, nonché dall'incentivo spettante secondo le previsioni dell'Accordo 2 aprile 2020. L'ammontare del TFR residuo ad oggi si può verificare tramite il Portale di gruppo, seguendo il percorso People Focus -> Self services -> My Documents (SAP) → Employee Self-Service -> i miei documenti -> Situazione anagrafica

**60. L'azienda potrà essere indicata quale sostituto d'imposta per il mod. 730 (assistenza indiretta) presentato ad un CAF / Intermediario abilitato / 730 precompilato Agenzia delle Entrate?**

Sì, ma con le seguenti precisazioni:

- se nell'anno di accesso al pensionamento la cessazione avverrà successivamente alla data prevista per la liquidazione delle compensazioni fiscali.
- solo se nell'anno di compensazione c'è un credito di imposta (non sarà possibile, pertanto, liquidare dichiarazioni che comportino un addebito nei confronti del collega).

**61. Posso presentare il mod. 730 direttamente all'Agenzia delle Entrate SENZA indicare un sostituto di imposta?**

Sì, è certamente la soluzione preferibile. In questo caso il modello 730 va presentato ad un Caf, ad un professionista abilitato, ovvero inoltrato in via telematica direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate mediante il 730 precompilato, e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto".

*Ad esempio, questa modalità potrà essere utilizzata da coloro che nel 2021 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2022 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.*

**62. Come faccio ad accedere al sito di Previmedical e/o ProntoCare per beneficiare delle prestazioni non avendo più accesso al portale aziendale?**

Per fruire delle prestazioni di Previmedical si potrà:

- accedere all'area Iscritti del sito di Previmedical tramite il seguente link <http://www.unica.previmedical.it/areariservata.html> (seguendo le istruzioni specificate per il primo accesso) per l'inserimento delle richieste di autorizzazione di prestazioni sanitarie in forma diretta alla Centrale Operativa o per l'inserimento delle domande di rimborso;

- scaricare sul proprio smartphone l'APP Easy UniCA, che consente le stesse funzionalità dell'area Iscritti del sito di Previmedical; le credenziali di accesso sono le stesse di quelle utilizzate per l'accesso all'Area Iscritti del sito Previmedical.

Per fruire delle prestazioni di Pronto Care si potrà:

- accedere all'area riservata di Pronto Care tramite il seguente link <https://e-services.pronto-care.com/user/attivazione> (seguendo le istruzioni specificate per il primo accesso) per l'inserimento delle richieste di autorizzazione alla Centrale Operativa o per l'inserimento delle domande di rimborso

### **63. Come viene addebitata la quota residua di contributo annuo a mio carico non ancora pagata a Uni.C.A alla data della cessazione dal servizio?**

Nell'anno di cessazione, la quota di contributo a carico iscritto non ancora pagata a Uni.C.A. (es. per familiari a pagamento) sarà addebitata in un'unica soluzione sull'ultimo cedolino stipendio all'atto della cessazione. Per gli anni successivi, il contributo annuo sarà addebitato su apposito cedolino stipendio con trattenute mensili. Qualora l'iscritto abbia anche le coperture dentarie, il relativo contributo sarà invece addebitato in 3 rate: aprile, giugno, dicembre.

#### *Sezione specifica "dimissioni telematiche"*

#### **1) Le dimissioni sono irrevocabili?**

Si. L'adesione al piano prevede, al fine di avere diritto alla mensilità aggiuntiva di incentivo all'esodo, la presentazione delle dimissioni irrevocabili con modalità telematica ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 151/2015 e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 dicembre 2015, secondo le tempistiche indicate nel modulo di adesione e a seguito di conferma e accettazione dell'adesione da parte aziendale.

#### **2) Entro quando devo presentare le dimissioni in modalità telematica?**

Le dimissioni in modalità telematica andranno presentate solo dopo aver ricevuto conferma da parte aziendale dell'accettazione della richiesta di adesione e secondo le tempistiche indicate nel modulo di adesione.

#### **3) Insieme alla conferma da parte aziendale riceverò anche maggiori istruzioni (FAQ) su come procedere con le dimissioni telematiche?**

Si.

#### **4) Dove posso trovare maggiori informazioni per rassegnare le dimissioni in modalità telematica?**

Consigliamo di consultare il sito del Ministero del Lavoro all'indirizzo:

<http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/Adempimenti.aspx>

#### **5) Dopo aver formalizzato la mia adesione devo fare qualcosa in relazione alle "dimissioni telematiche"?**

Fermo restando che dovrà rassegnare le dimissioni solo dopo aver ricevuto conferma da parte aziendale dell'accettazione della richiesta, consigliamo di:

- consultare il sito del Ministero del Lavoro indicato sopra;
- scegliere tra le due modalità possibili ovvero avvalersi di uno dei soggetti abilitati (es. Patronati) oppure procedere personalmente;
- nel caso intendesse avvalersi di un soggetto abilitato, consigliamo di individuarlo fin da ora e di chiedere maggiori informazioni (es. se viene data assistenza per le "dimissioni telematiche", entro quanti giorni prima bisogna prendere appuntamento, etc);
- nel caso intendesse procedere personalmente, deve essere in possesso dello SPID (SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA' DIGITALE).

#### **6) A chi devo rivolgermi per ottenere lo SPID?**

Lo SPID è rilasciato da uno degli identity provider preposti e deve essere richiesto online partendo dal sito [www.spid.gov.it](http://www.spid.gov.it).

**7) Posso rivolgermi solo ad un soggetto abilitato presente nel mio luogo di residenza?**

L'assistenza di un soggetto abilitato potrà essere richiesta sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa.

**8) Cosa accadrà quando l'Azienda mi comunicherà l'accettazione della mia richiesta?**

Se ha scelto un soggetto abilitato (Patronato), dovrà avvalersi della sua collaborazione per rassegnare le dimissioni in modalità telematica.

Se invece ha scelto di procedere personalmente, dovrà accedere al sito sopra indicato utilizzando lo SPID per rassegnare le dimissioni in modalità telematica.